

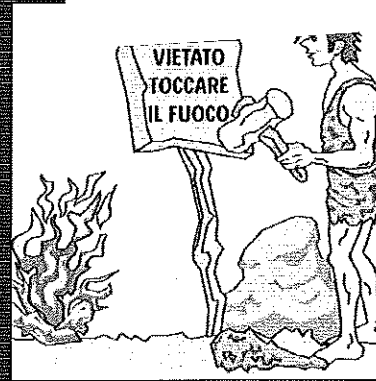


FASCICOLO INFORMATIVO PER IL LAVORATORI DELLA SCUOLA ART. 36 D.LGS. 81/08

UNA COPIA DA PER TUTTO IL PERSONALE - UNA COPIA DA AFFIGGE

ISTITUTO MAGISTRALE ISS - LICE...
Prot. 0000932 del 17/02/2017
A-16 (Uscita)

IMPARIAMO A CONOSCERE IL PERICOLO



VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sic.;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

IL DATORE DI LAVORO, non può delegare le seguenti attività:

la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;



- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lett. r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al c. 6
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.



3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento dell'incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
 - a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Dec.;
 - b) nelle centrali termoelettriche;
 - c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
 - d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
 - f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
 - g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.



7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il RSPP deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal M.C..

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) invia all'ISPEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPEL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

PRIMO SOCCORSO

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

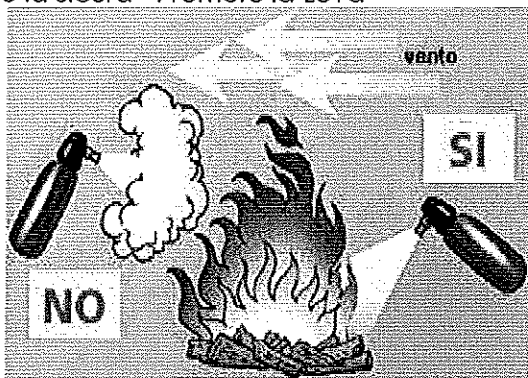
PREVENZIONE INCENDI

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
 - a) i criteri diretti atti ad individuare:
 - 1) misure intese ad evitare l'insorgere di incendi ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
 - 2) misure precauzionali di esercizio;
 - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
 - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

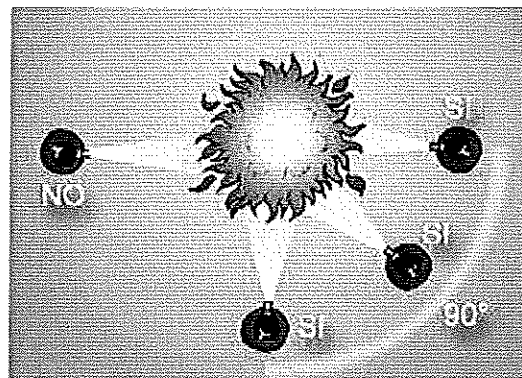


USO DELL'ESTINTORE

Togliere la Sicura - Premere la Leva



Dirigere il Getto alla Base delle Fiamme
Mai controvento



Aggredire il Fuoco su di un unico fronte comune
Non contrapporsi

COSA FARE IN CASO D'INCENDIO:

Dare l'Allarme;

Telefonare ai Vigili del Fuoco (n. 115);

Valutare la Situazione;

Garantirsi una Via di Fuga Sicura prima di tentare lo spegnimento;

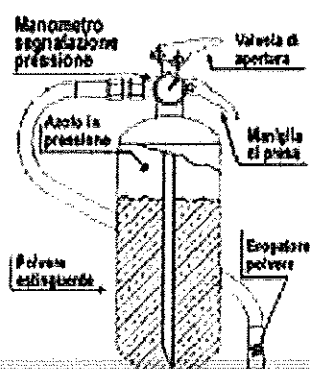
Chiudere Gas ed Elettricità;

Accertarsi che l'edificio venga evacuato.

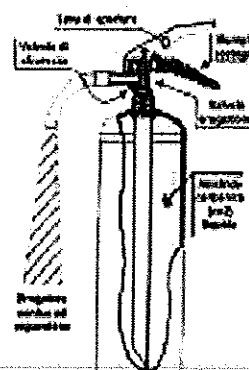
MANTENERE IN EFFICIENZA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

ESTINTORI E UTILIZZO

ESTINTORI (tipi di interesse)



a polvere

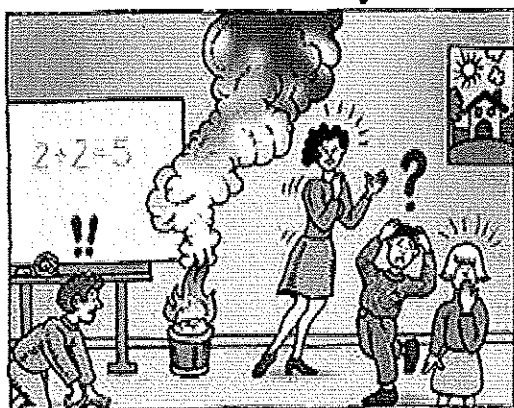


ad anidride carbonica (CO₂)



UN INCENDIO... CHE FARE?

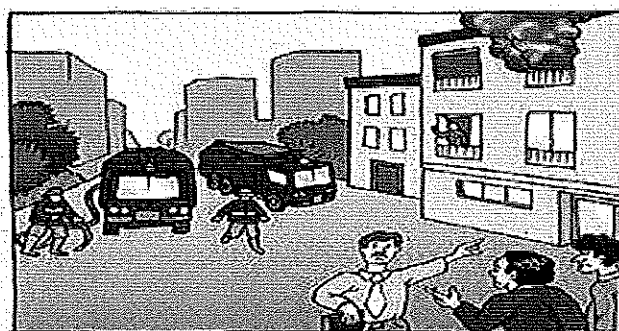
Un incendio! Che fare?



- X dare l'allarme
- X telefonare al VVF (n° 115)
- X valutare la situazione
- X garantirsi una via di fuga sicura prima di tentare lo spegnimento
- X chiudere le alimentazioni (gas, elettricità, ...)
- X accertarsi che l'edificio venga evacuato



Il modo migliore per collaborare con i Vigili del Fuoco durante l'incendio è quello di mettersi a disposizione



All'arrivo dei Vigili del Fuoco la gestione dell'emergenza passa a loro

COME CONTATTARE I SOCCORSI

L'efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni che questa contiene e che possono permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più idoneo. Ecco, ad esempio, quali le cose da dire in una chiamata di soccorso

Dati da Fornire in una Richiesta di Soccorso

Digitare il 115 in caso di INCENDIO, il 118 in caso di EMERGENZA SANITARIA oppure il 112 o 113 in caso di Emergenza dovuta a Ordine Pubblico:

Indicare l'indirizzo (se necessario completando i dati con punti di riferimento che facilitino la localizzazione della scuola);

Fornire un recapito telefonico, anche di apparecchio telefonico portatile;

Spiegare chiaramente il tipo di emergenza, indicando se necessitano soccorsi di tipo medico specialistico ed il numero delle persone che necessitano dell'intervento.

ATTENDERE fino a che l'operatore non conferma di aver compreso tutti i dati che gli sono stati comunicati.

Inviare all'ingresso una persona che guidi i soccorritori



NUMERI UTILI DI SOCCORSO

EMERGENZA SANITARIE

118

EMERGENZA INCENDIO

115

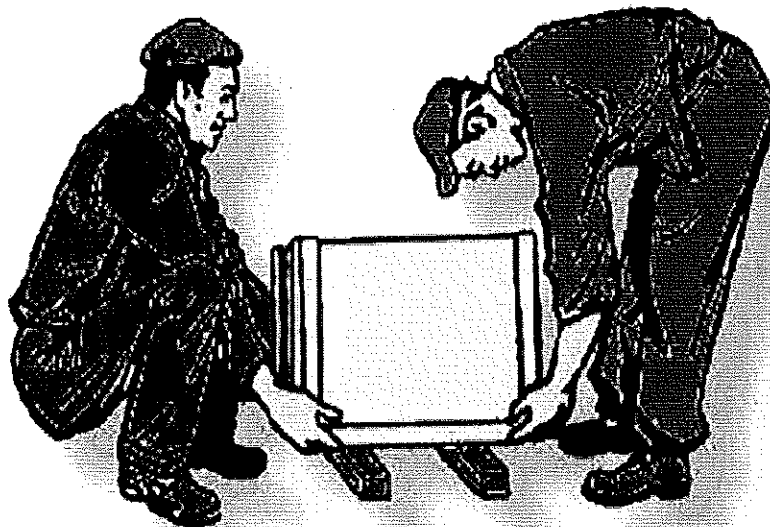
EMERGENZA DI ORDINE PUBBLICO

112/113



COME SOLLEVARE UN PESO

Per Movimentazione Manuale dei Carichi (MVC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.



Giusto

Sbagliato

QUANTO PESO POSSO SOLLEVARE ?

ETÀ DI RIFERIMENTO	MASCHI	FEMMINE
ETÀ COMPRESA TRA 15 E 18 ANNI	MAX 20 KG	MAX 15 KG
ETÀ MAGGIORE DI 18 ANNI	MAX 30 KG	MAX 20 KG

ASSICURATI UNA PRESA STABILE - USA SEMPRE GUANTI ADATTI

USO CORRETTO DELLE SCALE



SCALA
NON DANNEGGIATA

CORRETTA ALTEZZA
DI LAVORO

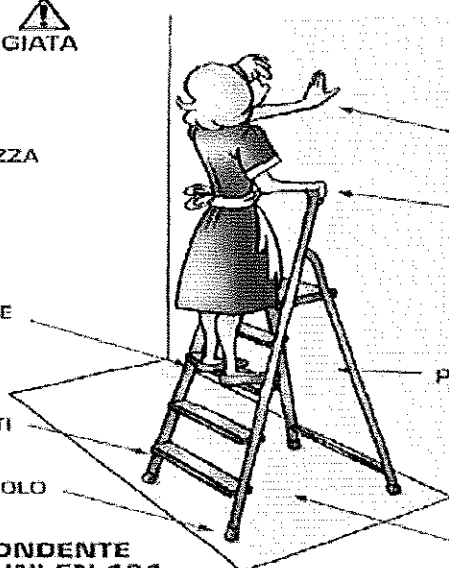
SCARPE PIATTE

GRADINI PULITI

PIEDINI ANTISCIVOLO

SCALA RISPONDENTE
ALLA NORMA UNI EN 131

Uso corretto



NESSUN
SBILANCIAMENTO
LATERALE

BUONA PRESA

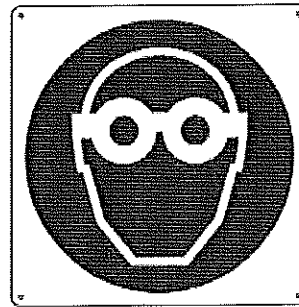
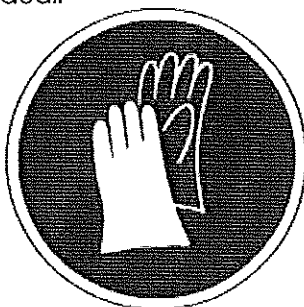
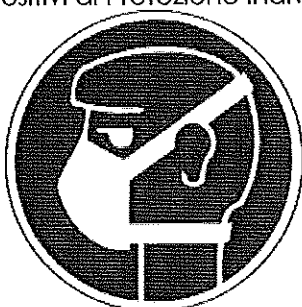
POSIZIONE FRONTALE

SUPERFICIE
NON INCLINATA
NON CEDEVOLE
E STABILE



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Dispositivi di Protezione Individuali



È obbligatorio utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali in dotazione a ciascun lavoratore

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Tutti i Lavoratori, salvo impedimenti, per cause di forza maggiore, sono tenuti a segnalare al proprio Datore di Lavoro o ai propri Capi gli Infortuni, comprese le Lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasione dello svolgimento del proprio lavoro

ATTENZIONE

Ciascun Lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

Il mancato rispetto delle NORME SULLA SICUREZZA e dalle ISTRUZIONI impartite dalla DIREZIONE SCOLASTICA, costituisce possibile elemento di pericolosità nel lavoro quotidiano.

Per la vostra incolumità, per quella dei vostri colleghi e degli alunni, e per la sicurezza e conservazione degli impianti, siete tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme e disposizioni in materia.

I trasgressori, oltre alle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, saranno ritenuti personalmente responsabili di incidenti derivati da imprudenza, imperizia o false manovre.

ATTENZIONE

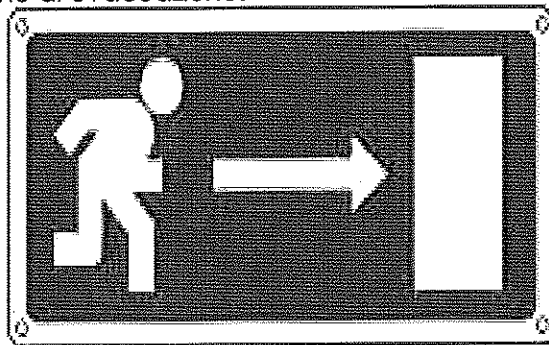
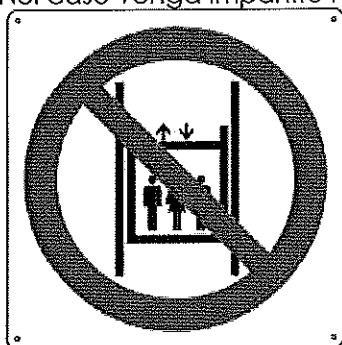
PER NON INTRALCIARE LE VIE DI FUGA ED I PERCORSI DI EVACUAZIONE, SI RACCOMANDA A TUTTI I FREQUENTATORI DELLA SCUOLA DI NON INTRATTENERSI ALL'INTERNO DEI LOCALI (AULE, CORRIDOI E UFFICI) NELL'INTERESSE COMUNE DI SALVAGUARDARE L'INCOLUMITÀ DI TUTTI GLI OCCUPANTI

INDICAZIONI PER VISITATORI IN CASO DI INCENDIO

Avvertire immediatamente il personale della scuola

Seguire le indicazioni del personale della scuola

Nel caso venga impartito l'ordine di evacuazione:



è VIETATO servirsi degli ascensori

i visitatori lasceranno la scuola autonomamente seguendo i cartelli indicatori e le indicazioni del personale della scuola

è VIETATO fumare e fare uso di fiamme libere

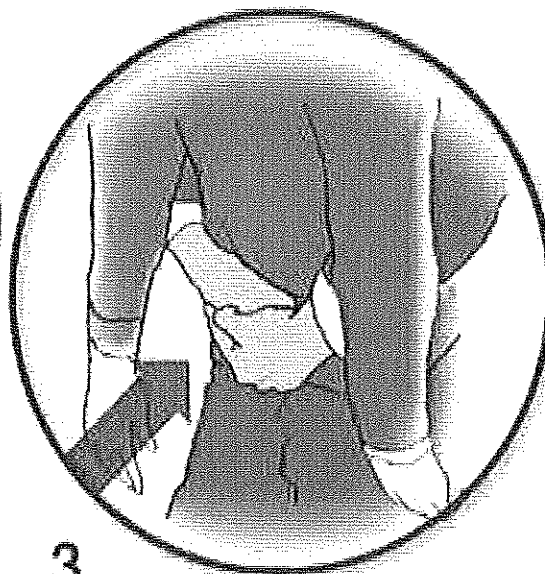
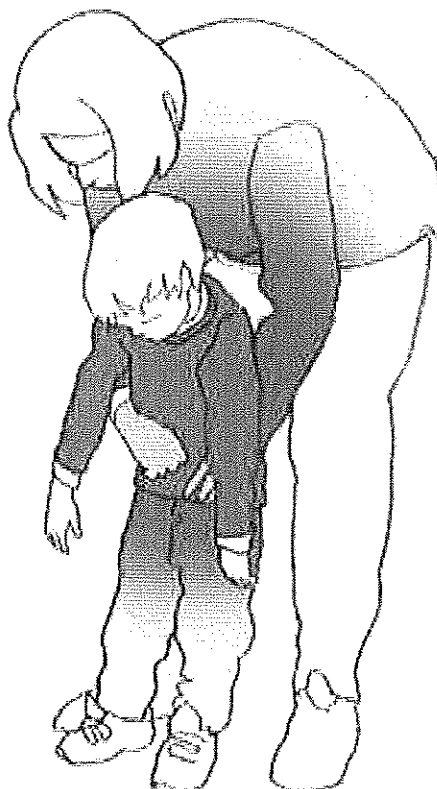
è vietato gettare nei cestini, mozziconi, sigarette e materiali infiammabili

LA MANOVRA DI HEIMLICH

Cosa fare nel caso in cui un oggetto ingerito ostruisca le vie respiratorie del bambino

1.

Posizionarsi dietro il bambino e circondarlo con le braccia a livello della cintola



2.

Mettere la mano chiusa a pugno poco sopra l'ombelico del bambino

3.

Afferrare il pugno con l'altra mano ed esercitare delle spinte verso l'alto finché l'oggetto che ostruisce le vie aeree non viene espulso

1.

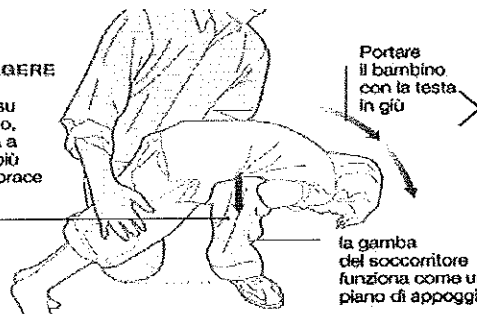
PRENDERE LA MANDIBOLA
Se l'ostruzione continua, afferrare con fermezza la mandibola del bambino dal basso verso l'alto



2.

CAPOVOLGERE
Posizionare il bambino su un ginocchio, con la testa a un'altezza più bassa del torace

L'addome del bambino si contrae sul ginocchio

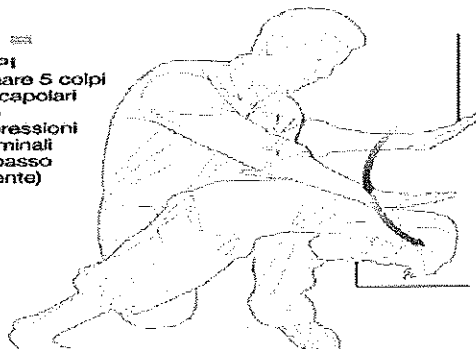


Portare il bambino con la testa in giù

la gamba del soccorritore funziona come un piano di appoggio

3.

COLPI
Alternare 5 colpi interscapolari con 5 compressioni addominali (nel passo seguente)



Si danno 5 colpi energici tra le scapole con via di fuga laterale (per non danneggiare la testa)

L'altra mano del soccorritore sostiene la mandibola del bambino

4.

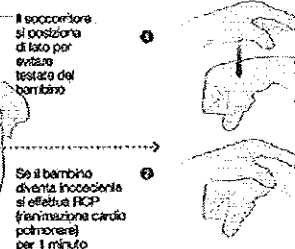
MANOVRA DI HEIMLICH
Dopo i colpi si alternano 5 compressioni sotto il diaframma



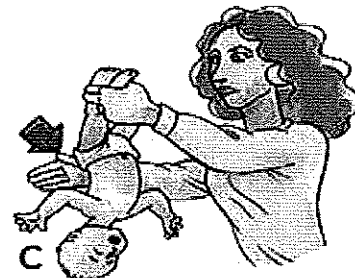
L'alternanza dei passi 3 e 4 si effettua fino alla disostruzione o fino a quando il bambino diventa incoerente

LA POSIZIONE DELLE MANI

Per effettuare il movimento "a cucchiaio" le mani devono posizionarsi in questo modo



Se il bambino diventa incoerente si effettua RCP (rinnovata cardio polmonare) per 1 minuto





OBIETTIVI FONDAMENTALI DEL PRIMO SOCCORSO

PRIMO, NON NUOCERE

Sottrarre la vittima da ulteriori pericoli evitando il peggioramento delle sue condizioni, proteggendola da nuove lesioni e pericoli e impedendo interventi maldestri ed errati a terzi

Segnalare l'incidente

Attuazione delle misure di sopravvivenza (sostegno delle funzioni vitali)

Per affidare nel più breve tempo possibile la vittima in mano esperta (ricovero ospedaliero).

IL SOCCORRITORE DEVE:

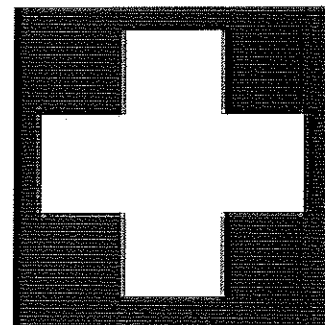
rimanere calmo (non lasciarsi prendere dal panico) e riflessivo, esaminare la situazione (identificare il danno subito dall'infortunato e le sue lesioni) per prendere le decisioni opportune, provvedere alla segnalazione dell'incidente, chiamare il soccorso qualificato (il 118 rappresenta il numero del pronto intervento su tutto il territorio nazionale) fornendo tutte le informazioni necessarie, rimanere vicino all'infortunato, coprendolo e facendogli coraggio

IL SOCCORRITORE NON DEVE:

prendere iniziative che siano di competenza del medico o dell'infermiere specializzato, come somministrare farmaci o disinfettare ferite di tale gravità da richiedere l'intervento immediato del medico o il ricovero in luogo di cura

rimuovere l'infortunato se vi è sospetto di lesioni della colonna vertebrale

mai dare da bere salvo i pochi casi che lo richiedano



COME INTERVENIRE IN CASO DI PERDITA DEL SANGUE DAL NASO

EPISTASSI (perdita di sangue dal naso)

Ciò che si deve fare:

Far sedere il paziente con il capo leggermente inclinato in avanti.

Il soggetto deve respirare a bocca aperta.

Comprimere le ali del naso fra le dita per dieci minuti.

Se il sangue non è cessato continuare il trattamento per altri dieci minuti.

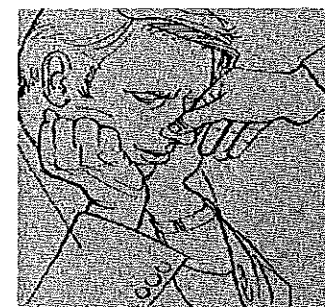
Non far soffiare il naso, dopo l'arresto della perdita di sangue, per almeno 4 ore. Se l'epistassi continua per più di trenta minuti, o riprende, bisogna chiamare il medico.

In caso di epistassi grave:

Sostenere la fronte con le mani e tenere il capo leggermente inclinato in avanti.

Accompagnare il paziente dal medico.

La perdita abbondante di sangue porta a stato di shock: per questo, appena fermata la perdita di sangue, bisogna combattere lo shock.



COME INTERVENIRE IN CASO DI SVENIMENTO (LIPOTIMIA) - SVENIMENTO (LIPOTIMIA)

È una breve e temporanea perdita di coscienza dovuta a una insufficiente irrorazione del cervello. La ripresa è in genere rapida e completa. Può essere favorito da prolungata stazione eretta in condizioni di immobilità protratta: ciò provoca accumulo di sangue negli arti inferiori con sottrazione di sangue ad organi vitali.

PRIMO SOCCORSO

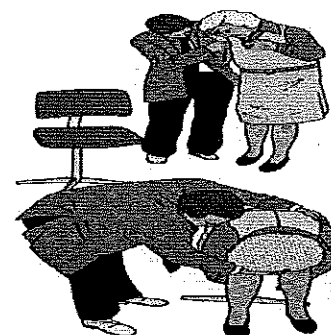
Lo scopo è favorire l'afflusso di sangue al cervello dell'infortunato facendogli assumere una posizione adatta.

Se l'infortunato si sente malfermo, fatelo distendere subito con la testa bassa e le gambe sollevate ad un livello più alto della testa.

Se non lo si può distendere, farlo sedere e abbassargli il capo tra le ginocchia e consigliategli di tirare profondi respiri.

Se lo stato dell'infortunato vi preoccupa, chiamate il soccorso del medico.

Non schiaffeggiare. Non gettate acqua fredda sul viso. Non date mai niente da bere fino a che non abbia ripreso completamente conoscenza: solo allora dategli qualche sorso d'acqua.





COME INTERVENIRE IN CASO DI FRATTURE - FRATTURA

Tutte le fratture ("interruzione completa o incompleta della continuità di un osso per un colpo, una torsione o uno schiacciamento") devono essere trattate con precauzione per non causare lesioni ai tessuti circostanti.

Frattura chiusa

È una frattura che non lede la superficie cutanea.

FRATTURA ESPOSTA

Una frattura è esposta quando l'estremità di un osso rotto è uscito all'esterno oppure una ferita raggiunge la frattura. Le fratture esposte sono gravissime non solo perché possono provocare una seria emorragia esterna, ma anche a causa dei germi che possono introdursi nell'organismo e raggiungere il tessuto molle e l'osso fratturato. Questo tipo di infezione è spesso pericoloso e difficile da curare.

FRATTURA COMPLICATA

Sia nelle fratture chiuse che in quelle esposte ci possono essere lesioni a carico dei vasi sanguigni, nervi o organi adiacenti causate dall'osso fratturato o dai suoi frammenti

PRIMO SOCCORSO

Immobilizzazione: per impedire qualsiasi movimento a livello della lesione (il movimento non solo può rendere la frattura più dolorosa ma anche aggravarla). Se dovete muovere l'infortunato, fatelo con la maggior cura e delicatezza possibili per evitare ulteriori lesioni e non aumentare il dolore.

Chiamare o far chiamare il soccorso qualificato in tutti i casi: le fratture richiedono sempre il ricovero ospedaliero.

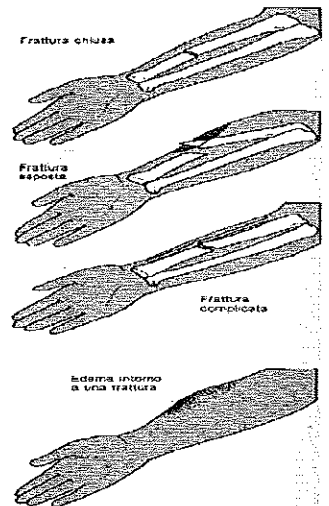
NORME GENERALI VALIDE PER OGNI CASO.

Difficoltà respiratoria, emorragia grave e stato di incoscienza devono essere soccorse prima della frattura.

Immobilizzate tutte le fratture nella posizione in cui si trova il ferito a meno che in quel luogo vi sia pericolo di vita o le condizioni climatiche siano particolarmente sfavorevoli.

Se il trasporto verso l'ambulanza richiede un breve tragitto e in terreno piano, immobilizzate la parte lesa con una sciarpa se si tratta dell'arto superiore o fissandolo all'arto sano se si tratta dell'arto inferiore.

Se il trasporto verso l'ambulanza deve avvenire su terreno accidentato, utilizzate una stecca di fortuna fissandola con un bendaggio supplementare.



COME INTERVENIRE IN CASO DI TRAUMI CRANICI - TRAUMI CRANICI

Qualsiasi trauma cranico deve essere considerato grave anche se non vi è traccia di ferite. Le complicanze di una frattura cranica possono essere la compressione del cervello. Le fratture del cranio producono talvolta una lesione o una commozione cerebrale, l'obnubilamento o la perdita di coscienza. Una frattura della base cranica è di solito prodotta da un trauma indiretto causato per esempio da una caduta sui piedi o da un colpo alla mascella.

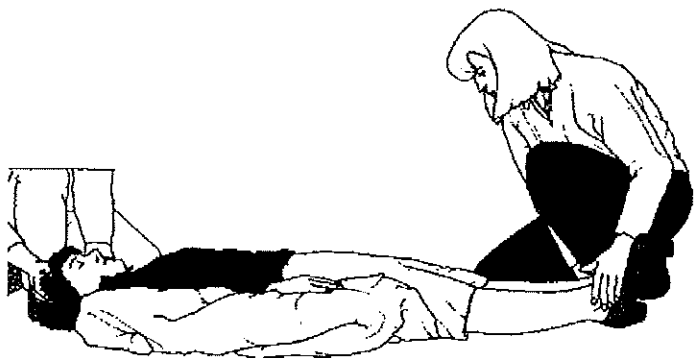
SCOPO

Chiamare l'ambulanza per il ricovero urgente in ospedale.

Se l'infortunato è incosciente ma respira mettetelo in posizione laterale di sicurezza sul lato lesa. Se l'infortunato è cosciente, mettetelo in posizione semiseduta con testa e spalle appoggiate e sorvegliatelo attentamente. Notate ogni cambiamento: soprattutto se si addormenta

Se esce del liquido dall'orecchio inclinate il capo dalla parte lesa, coprite l'orecchio con una medicazione sterile o un tampone pulito e assicuratelo con un leggero bendaggio. Non tappate l'orecchio.

Se respiro e battito cardiaco si fermano, iniziate immediatamente la rianimazione.





COLONNA VERTEBRALE

Una frattura della colonna vertebrale è sempre considerata grave e richiede la massima cura nel muovere il ferito perché il midollo spinale può essere lesa: la colonna vertebrale racchiude e protegge il midollo spinale.

Se avete dei dubbi sulla natura della lesione consideratela come una frattura.

PRIMO SOCCORSO

Impedite all'infortunato di muoversi.

Se il trasporto all'ospedale è imminente non muovete assolutamente l'infortunato, ma tenetegli ferma la testa con le mani; fategli tenere i piedi da qualcuno.

Mettete una coperta o degli indumenti arrotolati lungo il tronco per sostenere l'infortunato. Copritelo e aspettate l'arrivo del soccorso qualificato.

L'infortunato deve essere trasportato in ospedale su una barella rigida (barella a cucchiaio) nella posizione in cui è stato trovato.

N.B. La frattura della colonna vertebrale è sempre una situazione gravissima, ma non urgente per quanto riguarda il sollevamento e il trasporto dell'infortunato. Meglio aspettare che soccorrere male.

COME INTERVENIRE IN CASO DI BLS (BASIC LIFE SUPPORT)

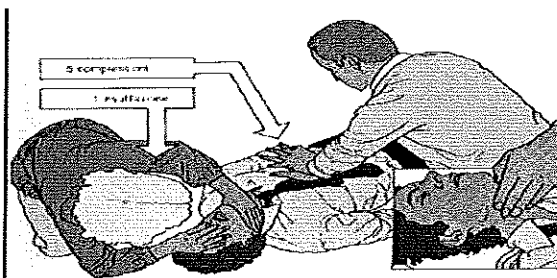
IL SUPPORTO DI BASE DELLE FUNZIONI VITALI

Il supporto di base delle funzioni vitali (Basic Life Support, BLS) consiste nelle procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) necessarie per soccorrere un paziente che:

ha perso coscienza

ha una ostruzione delle vie aeree o si trova in stato di apnea per altri motivi

è in arresto cardiaco.



TECNICA DELLA RESPIRAZIONE BOCCA-BOCCA:

posizionandoti a fianco della vittima, mantieni il capo esteso tenendo una mano sulla fronte e solleva il mento con due dita dell'altra mano;

appoggia la tua bocca bene aperta sulla bocca della vittima;

soffia due volte lentamente nelle vie aeree della vittima in modo da gonfiare i suoi polmoni;

mentre insuffli osserva che il torace si alzi;

tra un'insufflazione e l'altra osserva che la gabbia toracica si abbassi.

BLS PRATICATO DA DUE SOCCORRITORI

La sequenza del BLS viene attuata da due soccorritori in modo più efficace e meno faticoso per gli operatori.

SEPARAZIONI DEI RUOLI:

Il 1° soccorritore effettua le fasi dei BLS come descritte sopra fino alla valutazione della presenza del circolo, posizionandosi dietro la testa del paziente nel caso vengano impiegati mezzi aggiuntivi per la ventilazione (pallone-maschera);

il 2° soccorritore aiuta il 1° nel posizionamento della vittima e si prepara ad effettuare le compressioni toraciche prendendo posto a fianco del torace del paziente;

il 1° soccorritore, accertata l'assenza del polso carotideo, comunica al 2°: "è un arresto cardiaco: inizia il massaggio"

il 2° soccorritore inizia le compressioni toraciche contando ad alta voce per sincronizzarsi con le insufflazioni;

si alternano 5 compressioni ed 1 insufflazione;

il 1° soccorritore dopo il primo minuto (e successivamente ogni pochi minuti) invita il 2° ad interrompere le compressioni e rivaluta la presenza del polso.

SCAMBIO FRA I DUE SOCCORRITORI

Quando uno dei due è stanco (più facilmente il 2°) chiede uno scambio dei ruoli:

"alla fine di questo ciclo, cambio";

finisce le 5 compressioni, si sposta alla testa del paziente, valuta per 5 sec. La presenza del polso, insuffla;

l'altro soccorritore dopo che il compagno ha effettuato la 15° compressione, si sposta a fianco del torace, ricerca il punto di compressione e dopo l'insufflazione inizia le compressioni toraciche.



COME INTERVENIRE IN CASO DI LESIONI DA CORRENTE ELETTRICA - FOLGORAZIONI

LESIONI DA CORRENTE ELETTRICA - FOLGORAZIONI

Il passaggio di corrente elettrica attraverso un corpo provoca gravi lesioni, talvolta anche la morte (le conseguenze sono più gravi se il passaggio di corrente avviene attraverso il cuore ed il cervello).

SINTOMI LOCALI

La corrente elettrica può produrre ustioni dovute a scintille o a "sfiammata" nel punto dove il conduttore elettrico è venuto a contatto con la pelle (punti di entrate ed uscita).

Queste ustioni di varia estensione e gravità sono in tutto simili alle comuni ustioni di calore e come tali, vanno trattate.

La gravità delle ustioni è direttamente proporzionale alla intensità della corrente.

EFFETTI GENERALI

L'elettricità può provocare contrazioni disordinate (fibrillazioni) del cuore o essere responsabile di un arresto cardiaco.

COSA FARE

Prima di soccorrere l'infortunato: togliere la, corrente, o una valvola e staccare le spine che portano la corrente. Se è impossibile fare altrimenti e si disponga di pinze isolanti, a manico lungo, trancare i conduttori: se non si può togliere prontamente la corrente allontanare dal conduttore il colpito.

Non intervenire mai con le mani o i piedi bagnati o umidi; non toccare direttamente la persona ma tirarla con le mani coperte da guanti o avvolte nella giacca o in socchi o panni purché non bagnati, o con bastoni non metallici, ecc. Se è più agevole allontanare le condutture sotto tensione usare bastoni di legno o scale di legno secco, mai le mani. Allontanare il conduttore con un solo movimento rapido e preciso evitando di venirci a contatto. Coricare subito il folgorato. Controllare polso e respiro: se il respiro e il cuore si sono fermati, cominciate immediatamente la rianimazione. Se è incosciente ma respira mettetelo in posizione laterale di sicurezza. Trattate tutte le ustioni; esaminatelo poi con attenzione, possono essere più profonde di quanto non appaiano a prima vista. Chiamate l'ambulanza per il ricovero urgente degli infortunati che hanno avuto bisogno o che necessitano di rianimazione, che sono incoscienti, ustionati o sotto shock.



RISCHIO VIDEOTERMINALI

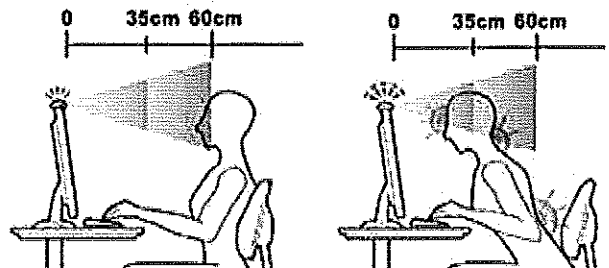
Titolo VII articoli da 172 a 179, dlgs 81/08

La sistemazione del posto di lavoro al VDT risulta fondamentale per evitare eventuali rischi.

A tal riguardo bisogna evitare di tenere lo schienale inclinato in avanti e comunque di lavorare a lungo col tronco flesso. Se lo schienale è basso, o durante la digitazione, evitare di inclinare lo schienale a più di 110°. Lo schienale può essere inclinato a piacimento da 90° a 110°, può essere, inoltre, utile cambiare l'inclinazione durante la giornata.

Per quanto riguarda il tavolo, deve avere le seguenti caratteristiche:

La larghezza del piano deve essere adeguata al tipo di lavoro svolto, ad es. più ampia se il lavoro prevede la copiatura di documenti cartacei (data-entry), più piccola in operazioni di dialogo. Inoltre se viene utilizzato il mouse, è necessario che sulla scrivania vi sia uno spazio adeguato per consentire il suo corretto utilizzo: in generale uno spazio piano alla destra (o sinistra se l'operatore è mancino) immediatamente vicino alla tastiera di cm. 25 x 20 circa.



RISCHI IN CASO DI MATERNITÀ (DLGS 26/03/01, N. 151) Indicazione per limitazione rischi donne in stato interessante:

Presenza di Virus Rosolia:	Immediata info. al datore di lavoro se non c'è la vaccinazione
Manovalanza pesante:	Esonero della funzione
Uso scale:	Prestare servizio al P.T. o il più vicino possibile alle uscite di emergenza
Rumore:	Verifica del datore di lavoro se il rumore continuativo supera i limiti
Affaticamento fisico e mentale:	Verifica del datore di lavoro tramite certificazione medica
Stazione in piedi per più del 50% del tempo:	Riorganizzazione servizio
Presenza di alunni caratteriali/iperattivi:	Riorganizzazione servizio



INDICAZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI I SEGNALE DI SICUREZZA

CARTELLI	SIGNIFICATO	CARATTERISTICHE
	CARTELLI DI DIVIETO	Forma rotonda. Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°). Il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello.
	CARTELLI ANTINCENDIO	Forma quadrata o rettangolare. Pittogramma bianco su fondo rosso.
	CARTELLI DI AVVERTIMENTO	Forma triangolare. Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero.
	CARTELLI DI PRESCRIZIONE	Forma rotonda. Pittogramma bianco su fondo azzurro. L'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.
	CARTELLI DI SALVATAGGIO	Forma quadrata o rettangolare. Pittogramma bianco su fondo verde. Il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

Vista la legge 11 novembre 1975, n. 584 dal D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, Visto l'Atto di intesa Stato-Regioni in materia di divieto di fumo, pubblicato sulla G.U. 29 marzo 1996, n. 75; Vista la Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 è inserito anche nell'ambito della prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro il DIVIETO di fumare in locali chiusi.

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI TRASVERSALI

RISCHIO MOBBING

In ambito aziendale il mobbing è una forma di violenza sul posto di lavoro consistente in comportamenti vessatori integranti ad una aggressione sistematica, protratta per una certa durata di tempo, posta in essere o da un superiore gerarchico (mobbing verticale) o dai colleghi (mobbing orizzontale) nei confronti di un lavoratore con chiari intenti discriminatori e persecutori.

Il mobbing è riconosciuto a livello giurisprudenziale come malattia professionale e come tale deve essere oggetto di forme di prevenzione e valutato come un rischio sul luogo di lavoro.

Da un esame delle conseguenze pratiche emerge che il mobbing determina prevalentemente lesioni della professionalità del lavoratore, della salute intesa come integrità fisica e e/o psichica nonché della personalità, dignità morale di questi con ripercussioni sulla sfera patrimoniale.

Il punto di partenza è indubbiamente rappresentato da un adeguato approccio al problema: occorre evitare gli estremi, distinguere il mobbing da ciò che non lo è ma altresì non ironizzarlo o sottovalutarlo né tanto meno confonderlo con la fisiologico e stimolante competizione sul lavoro, quasi fosse uno straordinario strumento di selezione.

Con la circolare 71 del dicembre 2003 l'INAIL riconosce il ruolo di malattia professionale (disturbi psichici) i disturbi causati da specifiche e particolari condizioni dell'attività e delle condizioni del lavoro. In particolare viene elaborato un elenco di situazioni di "costrittività organizzativa" più ricorrenti:

ELENCO COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVE

- Marginalizzazione dell'attività lavorativa / Svuotamento delle mansioni / Mancata assegnazione dei compiti lavorativi con inattività forzata / Mancata assegnazione strumenti di lavoro / Ripetuti trasferimenti ingiustificati / Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto / Impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie / Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti all'ordinaria attività di lavoro / Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento / Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.

Il dirigente deve garantire la massima disponibilità alla riduzione delle costrittività organizzative qualora fossero lamentate e dimostrate e predisporre un piano di intervento per la cura degli aspetti psicologici, sociali ed organizzativi nell'ambiente di lavoro individuando il mobbing come possibile rischio al pari di fattori tecnici o fisici



RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

PREMESSA

Lo stress è una risposta sia psicologica che fisiologica a fronte di qualsiasi sollecitazione, per consentire al soggetto di meglio adattarsi ad essa. E' quindi un evento di per sé "positivo". Diventa "negativo" quando perdura nel tempo e richiede al nostro organismo un alto consumo energetico che ci logora fino a pregiudicare le nostre difese fisico – psichiche.

Il D.Lgs n. 81/08 attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce, all'art. 28 che il datore di lavoro deve "valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 Ottobre 2004" tenendo conto anche degli aspetti di tipicità dei lavoratori/trici, come l'età, il genere, la provenienza da altri Paesi. La rilevazione dello stress lavoro-correlato mira a definire le soglie di stress in una specifica organizzazione di lavoro che, da una parte, è caratterizzata da particolari processi produttivi, da uno specifico sistema organizzativo e da un particolare sistema relazionale, e dall'altra da specifiche persone fisiche che abitano e che animano il sistema.

I FATTORI DI STRESS

L'"Accordo Europeo sullo stress sul lavoro" del 8/10/2004, richiamato dal D.Lgs n. 81/08, individua i seguenti fattori quali oggetto dell'indagine sulle possibili fonti di stress lavoro correlato:

- l'organizzazione e i processi /le condizioni e l'ambiente di lavoro /la comunicazione /fattori soggettivi
- Con riferimento particolare a quest'ultimo insieme di variabili soggettive che devono essere considerate all'interno del processo di misurazione del rischio stress lavoro correlato, si evidenzia l'importanza di valutare insieme ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti le più adeguate misure di prevenzione. "La gestione dello stress" si è concentrata in passato più sulle singole persone anziché sulle organizzazioni. Tuttavia, la chiave per prevenire lo stress legato all'attività lavorativa e i rischi psicosociali va ricercata e nella gestione del lavoro e nella prevenzione. È meglio prevenire i danni dello stress legato all'attività lavorativa piuttosto che affrontarne le conseguenze a posteriori. Il dirigente condividerà con i lavoratori e/o con i suoi rappresentanti le seguenti misure efficaci di prevenzione dello stress:
- lasciare ai lavoratori il tempo necessario per eseguire le loro mansioni; fornire descrizioni chiare dell'attività da svolgere; gratificare i lavoratori che assicurano buone prestazioni; consentire ai lavoratori di presentare lamentele e considerarle seriamente; permettere ai lavoratori di avere il controllo delle loro attività; ridurre al minimo i rischi fisici; consentire ai lavoratori, ove possibile, di partecipare alle decisioni che hanno ripercussioni dirette su di loro; adattare i carichi di lavoro alle capacità e alle risorse di ciascun lavoratore; assegnare le mansioni in modo che il lavoro sia stimolante; definire con chiarezza i ruoli e le responsabilità di lavoro; offrire massima possibilità di interazione sociale;
 - offrire la formazione necessaria per eseguire le mansioni affidate.

RISCHIO BIOLOGICO

(TITOLO X - D. Lgs.81/08 - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI)

La nuova legislazione ha introdotto l'obbligo di valutare e provvedere alla prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici.

Rischio di infezione è definito da:

Virulenza: riflette il grado di patogenicità (capacità di indurre uno stato di malattia),

Infettività dell'agente patogeno (tanto maggiore quanto più sopravvive alle normali difese dell'ospite)

Gravità della malattia: intensità del danno che è capace di causare nell'ospite

Misure profilattiche (vaccini, sieri immuni)

Misure terapeutiche (chemioterapici ed antibiotici) nei confronti dell'organismo.

Propagazione dell'agente biologico:

via di contagio

capacità e velocità di moltiplicazione del microrganismo

A seconda del rischio di infezione gli agenti biologici sono ripartiti in 4 gruppi.

- Presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani. Microrganismi indigeni del corpo umano (*Streptococcus salivarius*, *Staphylococcus epidermidis*) e Microrganismi saprofiti ambientali (*Pseudomonas putida*) / Possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori. E' poco probabile che si propaghino nella comunità. Esistono efficaci misure profilattiche e terapeutiche (*Pseudomonas aeruginosa* – *Microsporum* – *Giardia lamblia* – *Taenia solium*) / Possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori. Possono propagarsi nella comunità. Esistono efficaci misure profilattiche e terapeutiche (*Salmonella Typhi* – *Coccidioides immitis* – *Echinococcus granulosus*) / Possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori. Possono presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità. Non sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche (*Virus Ebola*)



Nell'elenco delle attività con rischio potenziale di esposizione occorre includere i servizi svolti in comunità (es. caserme, scuole, , ecc.) anche se il possibile contagio dei lavoratori non costituisce un rischio presente sistematicamente bensì è legato alla presenza occasionale nella comunità di soggetti portatori di agenti patogeni.

Nelle attività scolastiche l'esposizione ad agenti biologici nasce dalle attività di pulizia degli ambienti ed in particolare dei servizi igienici e dalle attività di assistenza ai bambini o portatori di handicap.

In questi casi la prevenzione della trasmissione delle malattie infettive è legata all'applicazione delle misure generali di igiene e profilassi specifica.

Non si ritiene, invece, necessario il ricorso a particolari norme di tutela se non una sostituzione programmata dei filtri dei condizionatori ed una analisi delle acque potabili. Oltre all'applicazione dei normali protocolli di pulizia.

Appare infatti necessario evidenziare il rischio biologico dovuto alla presenza (quasi mai riscontrata) di impianti di condizionamento e ventilazione degli ambienti ove la presenza di particolari microrganismi (virus, batteri, miceti, spore) possono essere causa di infezioni dell'apparato

respiratorio, influenza, virus respiratorie, polmonite virale e forme non rare di tipo immunologico.

Infine non si esclude che nello svolgimento di altre attività si possano determinare, in modo estemporaneo, situazioni di esposizione anche significativa a particolari agenti biologici (es. operazioni di sgombero di cantine e solai, interventi in emergenza).

Questa possibilità deve essere sempre considerata nella determinazione delle misure preventive da adottare per la limitazione del rischio.

Di seguito una caratterizzazione per prevenire l'influenza stagionale ed in particolare da virus H1N1 A

INFORMAZIONI GENERALI SU CONTAGIO DA INFLUENZE STAGIONALI E PANDEMIE

In generale per le influenze stagionali, in particolare per quelle che possono essere provocate da virus radicalmente diversi da quelli fino ad oggi noti (ex: H1N1) prevede dei vaccini per le categorie più a rischio.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato in generale prioritarie le seguenti categorie per la vaccinazione :

- Personale sanitario
- Donne in gravidanza
- Bambini (oltre i sei mesi) con malattie croniche
- Giovani ed adulti con malattie croniche.

Il vaccino potrebbe aver bisogno di un richiamo ad un mese dalla prima iniezione.

MISURE PREVENTIVE PER INFLUENZA DA VIRUS H1N1

La nuova influenza si prende solo da un'altra persona ammalata . Ci si può infettare direttamente, attraverso le goccioline liberate dall'ammalato fino a metro di distanza o indirettamente portando alla bocca, al naso o agli occhi le mani che hanno toccato superfici contaminate.

Inoltre si può prendere il virus se ci si passano l'un l'altro le posate o i bicchieri, si beve a canna da una stessa bottiglia, si mettono in bocca gli stessi giocattoli come fanno i bambini.

Una volta lavati in acqua calda e detersivo invece, gli oggetti possono considerarsi sicuri.

Il virus sulle superfici (tipo corrimani, maniglie, comodini, libri) sopravvive per alcune ore, da 2 a 8 secondo alcuni e fino a 24 secondo altri studi. Sulle superfici soffici (vestiti e coperte ad es.) non più di 20 minuti.

Per uccidere il virus bastano acqua calda e sapone o detersivo, ma sono efficaci anche disinfettanti a base di alcol o cloro, acqua ossigenata o iodio. In mancanza di acqua e sapone possono usarsi anche salviettine detergenti, meglio se a base di alcol.

Un provvedimento banale come il lavaggio delle mani è in realtà lo strumento più semplice ed efficace a disposizione di tutti per proteggere se stesso e gli altri dall'infezione. Va ripetuto più volte al giorno quando si utilizzano i mezzi di trasporto pubblici o si frequentano ambienti affollati, ma anche uffici e scuole e sempre quando si viene in contatto con materiale potenzialmente contaminato (fazzolettini, carta o lenzuola di una persona ammalata). Non basta una sciaquatina frettolosa: occorre tenere le mani sotto l'acqua calda e sapone per almeno venti secondi sfregando bene sia il palmo, sia il dorso, sia le superfici tra le dita.

Per chi si prende cura di persone ammalate può essere utile l'uso di una mascherina ma devono essere smaltite subito dopo l'uso altrimenti diventano un veicolo di infezione.

PROTOCOLLO PULIZIA DA APPLICARE

I pavimenti delle aule vanno lavati per intero almeno due volte a settimana

I bagni devono essere lavati ogni giorno

I vetri e le porte devono essere lavati e grattati una volta al mese senza uso di sgabelli o altro e comunque fino ad un'altezza raggiungibile da terra

Le superfici dei banchi devono essere pulite settimanalmente / I corridoi devono essere lavati ogni giorno



I cestini delle aule vanno svuotati ogni giorno e lavati almeno una volta alla settimana;
Tutta la spazzatura accumulata va eliminata in giornata e depositata nei cassonetti della Nettezza Urbana
Utilizzo di detergenti idonei e condivisi con il medico competente.

RISCHIO LEGIONELLA

Legionella spp è uno degli agenti eziologici di polmonite batterica. Essa è sempre presente, a basse concentrazioni non rilevabili analiticamente, in ambienti acquatici naturali (laghi, fiumi, sorgenti, ecc.). Le infezioni, Malattia dei Legionari e Febbre di Pontiac, insorgono quando il batterio (in particolare Legionella pneumophila che si ritiene essere responsabile di oltre l'84% dei casi di legionellosi) prolifera portandosi a concentrazioni elevate in sistemi idrici artificiali non adeguatamente progettati e mantenuti.

Il documento di valutazione del rischio Legionella è redatto secondo la vigente normativa in tema di sicurezza (D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009), e secondo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali e regionali per la prevenzione e controllo della legionellosi.

Esso è comprensivo di valutazione e gestione del rischio Legionella per ogni tipologia di impianto prevista dal 'Documento di Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi' del 4 aprile 2000, per l'utenza e per il personale dipendente, e di censimento degli impianti e delle strutture esistenti.

NORME GENERALI

Nel documento di sicurezza depositato presso la scuola sono allegate le procedure di sicurezza e l'elenco dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Il Dirigente Scolastico considera le seguenti prescrizioni "ordini di servizio" alle quali ciascun lavoratore deve attenersi.

- Non è consentito l'ingresso a scuola di persone estranee all'Amministrazione, salvo che non siano debitamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.
- È vietato il parcheggio di autovetture o automezzi in genere all'interno dei cortili scolastici fuori delle aree indicate a cura della direzione scolastica.
- E' vietato utilizzare i servizi igienici (come pure i locali e i corridoi) quando il pavimento è bagnato: sarà cura del personale addetto alle pulizie segnalare e precludere l'accesso sino all'avvenuto ripristino delle normali condizioni di sicurezza
- Non ingombrare i pavimenti con oggetti vari, in particolare quelli delle vie di fuga o antistanti le uscite.
- Apparecchiature, contenitori e/o cavi che, per inderogabili esigenze tecniche dovessero essere posti sul pavimento, vanno opportunamente protetti e visibilmente segnalati.
- Mantenere sgombri gli spazi antistanti i mezzi antincendio (manichette ed estintori), i comandi elettrici, le cassette di primo soccorso, le porte, le porte di sicurezza, le scale, ecc....
- E' severamente vietato sistemare sedie e tavoli davanti alle finestre, o altro oggetto che potrebbe consentire agli allievi di salire sopra il davanzale
- Terminato il lavoro, le superfici di banchi, tavoli, ecc.... devono essere ripulite e non vi devono rimanere apparecchiature o contenitori inutilizzati.
- Gli oggetti, le sostanze o le apparecchiature che possono costituire una condizione di pericolo (soprattutto per gli allievi) non devono mai essere lasciate in luoghi e condizioni di facile accessibilità
- È severamente vietato fumare / È vietato tenere liquidi o bombolette spray infiammabili.
- Negli armadi o scaffalature è bene porre gli oggetti più pesanti in basso; qualora vi sia la presenza di ripiani deformati dal peso del materiale depositato, si ritiene obbligatorio procedere ad eliminare il peso superfluo
- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza.
- Evitare scherzi ed atteggiamenti che possano creare pericolo agli altri.
- Nei corridoi evitare di camminare rasente i muri, per evitare i danni provocati dall'improvvisa apertura di una porta.
- Non togliere o sorpassare le barriere che impediscono passaggi pericolosi.
- È vietato usare stufe o fornelli elettrici o riscaldatori con resistenze a vista, fornelli o stufe a gas, fiamme libere, stufe a cherosene, ecc....
- E' vietato utilizzare in modo improprio gli attrezzi della palestra

PERSONALE DOCENTE

- Gli alunni devono **COSTANTEMENTE** trovarsi sotto la sorveglianza degli Insegnanti, i quali devono "trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni" (CCNL). Tale obbligo vale anche per i Docenti di sostegno e di insegnamenti speciali, essendo anch'essi tenuti, per obbligo di servizio, a garantire l'incolumità degli alunni. Per motivate momentanee assenze dalla classe i Docenti sono tenuti a ricorrere alla sorveglianza in aula da parte di un Collaboratore scolastico.
- Qualora, per motivi del tutto eccezionali, le classi debbano rimanere a lungo incustodite e non vi siano Insegnanti a disposizione, gli alunni devono essere suddivisi tra le altre classi.
- Il trasferimento degli alunni dalle aule ad altri ambienti (palestra, refettorio, salone, servizi, atrio d'ingresso, cortile, ecc....) deve avvenire in modo ordinato e sempre sotto la sorveglianza degli Insegnanti.



- Nelle attività didattiche gli Insegnanti devono vigilare sull'uso di materiali ed attrezzature da parte degli alunni: sono da evitare strumento taglienti o acuminati, sostanze tossiche, non devono essere manipolati in modo improprio dagli alunni i sussidi che funzionano con l'elettricità; il loro uso corretto deve essere sorvegliato da un adulto, attenzione deve essere posta ad eventuali arredi con spigoli (termosifoni, finestre, ecc).
- Durante il pranzo e in ogni momento di ricreazione all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico gli Insegnanti sono tenuti a sorvegliare gli alunni e a controllarne l'attività.
- In cortile e ovunque occorre vigilare affinché non vengano intrapresi giochi particolarmente violenti.
- L'Insegnante ha l'obbligo di sorvegliare gli alunni anche durante la ricreazione, assicurando la vigilanza sulle possibili occasioni di pericolo: cancelli, uscite, depositi di materiale, giochi con attrezzature in movimento, strutture che consentano agli allievi di arrampicarsi o di esporsi a pericoli, ...
- L'Insegnante deve anche assicurarsi che gli alunni non si sottraggano al suo controllo visivo per giocare o sostare in aree non sorvegliate.
- Durante le attività all'aperto, si rinnova agli Insegnanti la raccomandazione di non riunirsi in gruppo, ma di disporsi in modo da sorvegliare tutti gli alunni loro affidati.
- Tutti gli Insegnanti e i Collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare al Capo d'Istituto eventuali situazioni di pericolo riscontrate nell'edificio e nelle sue pertinenze.
- Personale espressamente incaricato dovrà effettuare ogni giorno adeguate perlustrazioni degli spazi della scuola, per rimuovere eventuali ostacoli e ingombri, nonché per verificare l'efficienza delle uscite di emergenza.
- Ridurre o eliminare le situazioni che comportano la permanenza degli allievi a quote pericolose in caso di caduta (giochi, muretti, ringhiere, ecc.)
- Disinfettare subito ogni ferita, taglio o abrasione (dopo aver indossato i guanti monouso).
- I sussidi e i materiali di facile consumo devono essere conformi alla normativa vigente e alle specifiche disposizioni della CEE riguardo alla sicurezza, l'igiene, la sanità.
- Il registro delle assenze deve essere aggiornato quotidianamente all'inizio della mattinata e tenuto all'interno della classe, in luogo facilmente reperibile.
- In caso di infortunio prestare i primi soccorsi ricorrendo anche agli operatori e provvedendo, se necessario, a trasportare l'infortunato in luogo idoneo.
- In caso di perdita di sangue, utilizzare i guanti monouso inseriti nella cassetta del pronto soccorso.
- Se ritenuto necessario, trasportare l'infortunato al Pronto Soccorso, accompagnandolo sempre personalmente, dopo aver incaricato gli operatori di distribuire gli alunni nella classi. Servirsi di taxi o ambulanza, è rigorosamente vietato utilizzare mezzi privati.
- Avvertire immediatamente i genitori dell'alunno o altri parenti dell'infortunato reperibili (ciò è particolarmente importante nel caso di alunni di altre confessioni religiose).
- Farsi rilasciare dal Pronto Soccorso copia della diagnosi.
- Presentare immediatamente in direzione la denuncia dell'infortunio (soprattutto se occorso a personale adulto) utilizzando l'apposito modulo. La denuncia dovrà sempre comunque pervenire in Direzione non oltre la mattinata successiva il verificarsi dell'evento.

COLLABORATORI SCOLASTICI

- I Collaboratori scolastici sono tenuti a svolgere il loro compito di sorveglianza nel posto assegnato e non devono allontanarsi se non per motivi di servizio e dopo essersi assicurati che non venga a mancare la vigilanza. Non sono consentiti raggruppamenti di bidelli in uno stesso luogo.
- Le porte di accesso devono essere costantemente sorvegliate da un operatore, onde evitare l'uscita di alunni non accompagnati
- Se si usano solventi per la pulizia (alcool, trielina, prodotti a base di ammoniaca, acidi, cloro, ecc....- che, comunque, sono da evitare) spalancare immediatamente le finestre.
- Tutti gli Insegnanti e i Collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare al Capo d'Istituto eventuali situazioni di pericolo riscontrate nell'edificio e nelle sue pertinenze.

ALLIEVI

- E' vietato agli alunni correre e saltare negli ambienti della scuola e ovunque possa presentarsi un pericolo.
- E' vietato agli alunni sedersi sopra davanzali o ringhiere e/o sporgersi pericolosamente verso il vuoto.

Nell'auspicio che questa iniziativa, peraltro obbligatoria per legge, venga accolta positivamente dagli utenti della nostra scuola e sia da tutti considerata un doveroso contributo alla sicurezza generale, il Dirigente Scolastico ringrazia per l'attenzione prestata e rimane a disposizione per fornire eventuali chiarimenti si rendessero necessari insieme all'RSPP.

L'RSPP

L'RLS

Il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco Porcelli)